

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 35 DEL 24-06-2020

Allegati: n° 1

ORIGINALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA L. 160/2019. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il giorno ventiquattro del mese di Giugno dell'anno duemilaventini, alle ore 18:00 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BENIAMINO ANTONELLA CHIARA	X		MARCHETTI GIORDANO GIUSEPPE	X	
CARENZI GIORGIA		X	MELZI PIETRO FELICE	X	
CASSAMAGNAGHI DANIELE	X		POZZI DANIELE	X	
CECCHINATO LUCA	X		RATTI PASQUALINO	X	
CERVELLERA GIOVANNI		X	REBAGLIO AGNESE	X	
DE RIVA ELENA		X	ROSCI MAURIZIO	X	
FRIGERIO GIANLUIGI		X	TAMBURRINI MONICA	X	
GALBIATI ALESSANDRO, SANTE	X		VILLA LORELLA	X	
GALIMBERTI MIRIAM	X		ZECCHINI RITA	X	
GHEZZI SILVIA	X		ZACCHETTI ERMANNNO	X	
LONGONI MANUELA	X		GARGANTINI CLAUDIO		X
MALCANGIO PAOLA CARMELA		X	COMITO DEBORA	X	
MANDRINI DANIELE	X				

Numero totale **PRESENTI: 19 – ASSENTI: 6**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 35 del 24-06-2020

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale decide di trattare i punti 8, 9, 10 e 11 all'O.d.g. congiuntamente;

Espongono le proposte il Sindaco e successivamente intervengono i consiglieri Zecchini, Comito, Frigerio, Rosci;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 16.06.2020;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla presente proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Totale Consiglieri votanti	21
Favorevoli	15
Contrari	3
Astenuti	3

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Totale Consiglieri votanti	21
Favorevoli	15
Contrari	3
Astenuti	3

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA L. 160/2019. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di giunta comunale n.61 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto: "GESTIONE SEDUTE DI GIUNTA CON MODALITA' TELEMATICHE A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MODIFICA DELIBERAZIONE 51 DEL 11 MARZO 2020".

Vista la Disposizione del Presidente del Consiglio Prot. n. 22083 6/5/2020 avente ad oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità

Dato atto che i Consiglieri erano presenti mediante collegamento telematico mediante piattaforma Cisco Webex così come risulta agli atti della segreteria;

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 77 del 18.12.2019 sono state determinate le aliquote e detrazione per abitazione principale relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, confermando le aliquote IMU già applicate per l'anno 2019 così come deliberate con atto consiliare n. 67 del 19.12.2018;
- con deliberazione consiliare n. 78 del 18.12.2019 sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2020, confermando le aliquote TASI già applicate per l'anno 2019 così come deliberate con atto consiliare n. 68 del 19.12.2018;
- che l'aliquota TASI è stata determinata pari a zero;
- la legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) ha abrogato la norma precedente riguardante l'IMU, e ha disciplinato, con l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019, l'imposta municipale propria (IMU) stabilendo che la stessa sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Ritenuto necessario quindi procedere a determinare le aliquote per l'anno 2020 relative all'imposta municipale propria (IMU), così come disciplinata dalla legge n. 160 del 27.12.2019;

Visto che le aliquote IMU applicate nell'anno 2019, secondo la legge 27.12.2013, n. 147, sono le seguenti:

- 1) - aliquota base 1,06%
- 2) - aliquota abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,60%
- 3) - aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,46%

- 4) - aliquota immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione": 1,06%
- 5) - aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D, fatta eccezione per la cat. D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione": 0,97%
- 6) - aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3: 0,97%

Rilevato che:

- L'art. 1, comma 740 della Legge n. 160 del 27/12/2019 dispone che Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- L'art. 1, comma 744, riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento e al comma 749 è prevista una detrazione di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 760, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Richiamato l'art. 177 del D.L. n. 34/2020 che dispone:

“Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &(ampersand) breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.”

Visto:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Ritenuto opportuno determinare per l'anno 2020, per quanto consentito dalla nuova normativa (L. 160/2019), aliquote IMU nella stessa misura già deliberata per l'anno 2019, secondo la legge 27.12.2013, n. 147, al fine di mantenere il gettito IMU secondo lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2020/2022;

Considerato quindi di determinare, per l'anno 2020, le aliquote dell'Imposta

municipale propria (IMU), disciplinata dalla legge 160/2019, come segue:

LEGGE 160 DEL 27.12.2019	aliquota minima	aliquota base	aliquota massima	proposta delibera 2020 (confermate aliquote 2019)	note
abitazione principale classificata nelle cat. cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,00	0,50	0,60	0,60	comma 748, art. 1, L. 160/2019
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00	0,10	0,10	0,00	comma 750, art. 1, L. 160/2019
immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce)	0,00	0,10	0,25	0,00	comma 751, art. 1, L. 160/2019 fino al 31.12.2019 esenti IMU (soggetti solo a TASI- dal 1.1.2022 soggetti IMU fino al 31.12.2021. I.1.2022 ritornano ad essere es IMU)
terreni agricoli	0,00	0,76	1,06	1,06	comma 752, art. 1, L. 160/2019
Immobili classificati cat. catast. D (esclusa cat. D/5 e fabbricati rurali classificati cat. catast. D)	0,76	0,86	1,06	0,97	comma 753, art. 1, L. 160/2019 (aliquota minima 0,76% riserva allo Stato)
Immobili classificati cat. catast. D/5	0,76	0,86	1,06	1,06	comma 753, art. 1, L. 160/2019 (aliquota minima 0,76% riserva allo Stato)
immobili appartenenti cat. cat. C/1 e C/3	0,00	0,86	1,06	0,97	comma 754, art. 1, L. 160/2019
aree fabbricabili	0,00	0,86	1,06	1,06	comma 754, art. 1, L. 160/2019
immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. cat. C/2, C/6 e C/7)	0,00	0,86	1,06	0,46	comma 754, art. 1, L. 160/2019
immobili diversi da quelli ai punti precedenti	0,00	0,86	1,06	1,06	comma 754, art. 1, L. 160/2019

Atteso che, ai sensi del comma 767, art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti:

- l'art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019 che dispone per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 che abroga il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sopra citato;

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che ha disposto che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 luglio 2020;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella presente seduta consiliare è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalla L. 160/2019;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 18/12/2019;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Tipologia immobili	aliquote IMU anno 2020
abitazione principale classificata nelle cat. cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,60
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce)	0,00
terreni agricoli	1,06
Immobili classificati cat. catast. D (esclusa cat. D/5 e fabbricati rurali classificati cat. catast. D)	0,97

Immobili classificati cat. catast. D/5	1,06
immobili appartenenti cat. cat. C/1 e C/3	0,97
aree fabbricabili	1,06
immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. cat. C/2, C/6 e C/7)	0,46
immobili diversi da quelli ai punti precedenti	1,06

2) di dare atto che, ex comma 760, art. 1 L. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dell'1,06%, come sopra determinata, è ridotta al 75 per cento;

3) di dare atto che, ai sensi comma 747, art. 1 L. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

4) di dare atto che così come previsto dal comma 749, art. 1, L. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

5) di prendere atto che per l'anno 2020 non è dovuta, ex art. 177 del D.L. 34/2020, la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

6) di dare atto che sono considerate, ex comma 741 lett. c), art. 1 L. 160/2019, abitazioni principali e quindi esenti da IMU:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) di dare atto che, ex comma 741 lett. c) punto 6), art. 1 L. 160/2019, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria ha previsto che anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, deve essere considerata abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

8) di dare atto che sono esenti dall'imposta, ex comma 758, art. 1 L. 160/2019, i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente

dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

9) Di dare atto che sono esenti dall'imposta, ex comma 759, art. 1 L. 160/2019, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione avrà effetto dall'1.1.2020 in seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

11) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per poter trasmettere immediatamente l'atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA L. 160/2019. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata .

Lì, 17-06-2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA L. 160/2019. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..

Lì, 17-06-2020

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIETRO FELICE MELZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.